



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro

RG 543/2025

IL GIUDICE DEL LAVORO,

LETTO il ricorso *ex artt. 669 sexies e 700 c.p.c. nonché 414 c.p.c.* che precede (ricorso depositato il 27.10.2025);

LETTA l'istanza *inaudita altera parte*;

ritenuto che non ricorrano i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, tenuto altresì conto che vi è necessità di previa integrazione del contraddittorio (v., infatti, *infra*); altresì rilevando come, a sostegno della richiesta formulata, la parte ricorrente si sia limitata solo a genericamente asserire che “*la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.*”;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti (“*tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativi, rispettivamente, al profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2025 / 2026. Graduatoria provinciale permanente adottata con decreto: m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21-08-2025.*”, pag. 3 e pag. 31 del ricorso);

ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sui siti *internet* dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania nelle rispettive aree tematiche a ciò demandate;



rilevato di non poter accogliere la richiesta di collegamento da remoto tenuto conto della potenziale partecipazione di più soggetti (anche i controinteressati);

rilevato di poter accogliere la richiesta di trattazione scritta tenuto conto della espressa richiesta in tal senso proprio della parte ricorrente,

VISTI gli artt. 415, comma 2°, e 416, commi 1° e 2°, c.p.c.;

P.Q.M.

1)

DISATTENDE la concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;

FISSA dinanzi a sé l'udienza cautelare dell'11 dicembre 2025 per la discussione della causa.

AUTORIZZA la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sui siti *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sui siti *internet* dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania;

ONERA la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 7 novembre 2025.

2)

FISSA l'udienza di discussione di merito del predetto ricorso il giorno 29 gennaio 2026, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito telematico in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Visto l'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

visto, in particolare, il comma 1 del nuovo art. 127 *ter* c.p.c. il quale stabilisce che *“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,*



dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. ...”;

DISPONE

che le udienze (per il cautelare e per il merito) fissate vengano celebrate mediante il deposito telematico di note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura simile), contenenti altresì istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA

alle parti termine sino alle ore 9.00 del giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

AVVERTE

che il mancato deposito delle suddette “note di trattazione scritta” prima dell'udienza verrà considerato ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c..

Si comunichi.

Spoletto, 28 ottobre 2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Marta D'Auria

